Bur n. 65 del 18/06/2019

(Codice interno: 395924)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 755 del 04 giugno 2019

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di PADOVA e di VERONA - Anno Accademico 2018/2019. Decreto Legislativo n. 368/99 s.m.i., L.R. n. 9 del 14 maggio 2013.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si definisce il numero massimo di contratti di formazione specialistica che saranno finanziati dalla Regione del Veneto per il primo anno di corso - a.a. 2018/2019. Successivamente alla emanazione del decreto MIUR di programmazione nazionale dei contratti finanziati dallo Stato, verranno individuate le Scuole di specializzazione a cui attribuire i posti. Si procede altresì alla definizione del numero complessivo di contratti di formazione specialistica, a finanziamento regionale, in essere nell'a.a. 2018/2019, ed alla quantificazione della relativa spesa complessiva. Contestualmente, in base alla L.R. 19/2016, si delineano le direttive che l'Azienda Zero dovrà seguire per l'attivazione e l'erogazione delle risorse afferenti alla linea di spesa GSA 2019 n. 156 "Contratti di formazione specialistica Medici Specializzandi (d.lgs. 368/99)" all'Università degli Studi di Padova e di Verona, per quanto in oggetto.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 s.m.i. "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*", disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici.

Il decreto prevede in particolare che siano stipulati degli specifici contratti annuali di formazione specialistica tra l'Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile, lorda.

Con D.P.C.M. del 7 marzo 2007 è stata determinata in € 22.700,00 la parte fissa annua lorda, in € 2.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in € 3.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno degli anni successivi.

Con il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo del contratto, il quale all'art. 7, comma 1, prevede che per quanto non espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41 del d.lgs 368/99 s.m.i., nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nello schema di contratto stesso.

La Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, perseguendo la finalità di garantire la formazione specialistica dei propri medici, prevede il finanziamento di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dallo Stato, e per favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del servizio sanitario regionale, contempla l'inserimento nello schema tipo del contratto nazionale di cui al D.P.C.M. sopra indicato, di apposite clausole preordinate al perseguimento delle suddette finalità di attuazione, funzionali a loro volta al soddisfacimento degli interessi pubblici della tutela delle professioni nonché della salute.

Con deliberazione n. 1495 del 16/10/2018, ad integrazione della DGR n. 6 del 05/01/2018, la Giunta regionale ha stabilito di stabilire quale presupposto per l'attribuzione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, il possesso da parte del medico dei seguenti requisiti:

1. deve essere residente nella Regione del Veneto da almeno tre anni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nazionale per l'anno accademico di riferimento;
2. deve essere iscritto ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto entro la data di inizio delle attività didattiche prevista per l'anno accademico di riferimento dal Miur, e rimangono invariate le clausole

aggiuntive di cui alla precitata deliberazione di Giunta regionale n. 6 del 05/01/2018.

Sulla base di quanto sopra indicato, ai medici assegnatari di contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione, ed alle Università degli Studi di Padova e di Verona, sono sottoposti per la sottoscrizione contratti di formazione specialistica così integrati.

Con riferimento all'a.a. 2018/2019, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) con nota prot. n. 014458 del 24/4/2019, indirizzata ai Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, ha comunicato quanto segue:

"[...]... al fine di consentire a questo Ministero l'inserimento nel prossimo bando di concorso per l'A.A. 2018-2019 dei posti coperti con contratti "aggiuntivi" finanziati con risorse messe a disposizione da codeste spettabili Regioni e Province autonome, si invitano le SS.LL. a voler porre in essere, con la sollecitudine richiesta dal caso, tutti gli adempimenti necessari affinché gli Organi competenti deliberino, in tempo utile per l'emanazione del bando ministeriale, in ordine al finanziamento di contratti aggiuntivi ripartiti per tipologia di Specializzazione, volti a soddisfare le specifiche esigenze del territorio.

Si segnala che questo Ministero renderà noto il numero dei contratti statali assegnati ad ogni Scuola di specializzazione dei singoli Atenei e fisserà il termine perentorio entro il quale i contratti regionali, già opportunamente deliberati per tempo, dovranno essere comunicati alla scrivente direzione generale unitamente agli eventuali specifici requisiti - ove richiesti dalla normativa locale - che devono possedere i candidati per poterne usufruire".

Si ricorda, infine, che i contratti aggiuntivi saranno assegnati ai candidati secondo l'ordine della graduatoria nazionale, nel rispetto delle specifiche riserve [...].

La somma dei contratti statali e dei contratti aggiuntivi attivabili presso ogni specifica Scuola non potrà essere in ogni caso superiore alla capacità recettiva della Scuola medesima.

A seguito dell'attivazione dei predetti contratti regionali, la Regione sarà tenuta ad attribuire i relativi finanziamenti alle Università interessate secondo quanto sarà successivamente comunicato dal Ministero per l'intera durata del corso di specializzazione.

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che dovrà essere garantita agli specializzandi la rotazione tra le strutture della rete formativa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 368/1999 in modo da assicurare che presso le strutture di ciascuna Regione si formi annualmente un numero di medici almeno pari a quello dei contratti finanziati. [...]".

In ragione di quanto rappresentato dal MIUR con la nota sopra citata, si dà seguito a quanto richiesto, ed in coerenza con le risorse finanziare, in conformità con il fabbisogno regionale espresso per il triennio 2017-2020 e comunicato al Ministero della Salute dal Coordinatore tecnico della Commissione Salute, da ultimo, con nota prot. n. 166873 del 29/4/2017, con il presente provvedimento si propone di disporre il finanziamento di massimo n. 90 contratti di formazione specialistica aggiuntivi per l'anno accademico 2018/2019, per tutta la durata legale dei corrispondenti cicli di studio.

Successivamente alla emanazione del decreto con cui il MIUR renderà noto il numero dei contratti statali assegnati ad ogni singola Scuola di specializzazione dei singoli Atenei, sarà possibile definire la concreta distribuzione dei contratti aggiuntivi alle Scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti alle Università degli Studi di Padova e di Verona.

Con il presente atto si incarica il Direttore dell'Area Sanità e Sociale ad individuare le suddette Scuole nonché il numero dei posti attribuibili alle stesse, limitatamente alle specializzazioni per le quali presso il Servizio Sanitario regionale si è verificata una più significativa carenza di medici, nel rispetto della quota complessiva massima sopra specificata di n. 90 contratti di formazione specialistica.

Una volta espletate le prove concorsuali nazionali per l'accesso alle Scuole di specializzazione, le Università degli Studi di Padova e di Verona dovranno comunicare alla Regione i contratti effettivamente attribuiti ai vincitori. Qualora non fossero assegnati taluni contratti aggiuntivi alle Scuole di specializzazione in quanto la capacità recettiva delle stesse risulta soddisfatta da contratti nazionali o da contratti finanziati da altre Regioni o Province, o per mancanza di assegnatari, non si darà luogo alla loro ulteriore attribuzione. I contratti non assegnati costituiranno un risparmio di spesa.

La regolamentazione del rapporto tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona formerà oggetto di appositi protocolli d'intesa il cui schema verrà adottato con successivo provvedimento.

Tutti gli specializzandi assegnatari di contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione hanno l'obbligo di ruotare presso le strutture delle aziende sanitarie ed in particolare presso gli ospedali Hub e Spoke del Veneto.

Con riferimento all'A.A. 2018/2019 si ritiene utile riportare due prospetti riepilogativi dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi già in essere, e le risorse necessarie al loro finanziamento:

Università degli Studi di Verona:

A.A. di immatricolazione	*A.A. di corso 2018/2019*	*n. contratti*	*importo unitario*	*importo totale*
2018/2019	*I°*	*in corso di definizione*	*€ 25.000,00*	*in corso di definizione*
2017/2018	II°	29	€ 25.000,00	€ 725.000,00
2016/2017	III°	27	€ 26.000,00	€ 702.000,00
2015/2016	IV°	38	€ 26.000,00	€ 988.000,00
2014/2015	V°	15	€ 26.000,00	€ 390.000,00
2013/2014	VI°	2	€ 26.000,00	€ 52.000,00
	Totale	*111*		*€ 2.857.000,00*

Università degli Studi di Padova:

A.A. di immatricolazione	*A.A. di corso 2018/2019*	*n. contratti effettivi*	*importo unitario*	*importo totale*
2018/2019	*I°*	*in corso di definizione*	*€ 25.000,00*	*in corso di definizione*
2017/2018	II°	58	€ 25.000,00	€ 1.450.000,00
2016/2017	III°	42	€ 26.000,00	€ 1.092.000,00
2015/2016	IV°	48	€ 26.000,00	€ 1.248.000,00
2014/2015	V°	23	€ 26.000,00	€ 598.000,00
	Totale	*171*		*€ 4.388.000,00*
Totale complessivo		*282*		*€ 7.245.000,00*

Si pone in evidenza che vi sono talune evenienze che possono intervenire nella carriera formativa del medico specializzando, e che concorrono a modificare il *quantum* finanziario programmato:

- in corso d'anno lo specializzando può ritirarsi;
- in base al D.lgs 368/99 s.m.i il medico può sospendere il periodo di formazione per gravidanza e malattia e durante tali periodi all'interessata/o è comunque corrisposto una parte del trattamento economico, fermo restando che l'intera durata del corso non è ridotta. Il corso di studio può essere esteso di un ulteriore anno rispetto alla durata legale prevista.

Con riferimento a queste ultime evenienze previste dal D.lgs 368/99, si ritiene opportuno quantificare in euro 300.000,00 l'importo da destinare al pagamento delle gravidanze e delle malattie effettuate dagli specializzandi nell'a.a. 2018/2019, previa rendicontazione resa dagli Atenei di Padova e di Verona.

Con lo scopo di monitorare di anno in anno la posizione degli iscritti e frequentanti le Scuole di specializzazione il cui contratto è finanziato con risorse regionali, le Università degli Studi sono tenute a fornire apposite attestazioni, ed ai fini della liquidazione dei finanziamenti dovuti devono presentare altresì apposite ed analitiche rendicontazioni.

Sulla base di quanto sin qui specificato, per l'A.A. 2018/2019, in merito ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di PADOVA e di VERONA si prevede un onere complessivo pari ad euro 9.795.000,00 per l'esercizio 2019 (salvo gli adeguamenti necessari previsti dalla normativa sopra descritta), così suddiviso in base all'oggetto di riferimento:

1. euro 2.250.000,00 relativi all'importo delle obbligazioni di spesa dei n. 90 contratti di formazione specialista, primo anno di immatricolazione;
2. euro 7.245.000,00 relativi all'importo delle obbligazioni di spesa derivanti dai contratti già in essere afferenti agli anni di corso successivi al primo;
3. euro 300.000,00 relativi all'importo da destinare al pagamento delle obbligazioni di spesa derivanti dalle gravidanze e dalle malattie effettuate dagli specializzandi nell'a.a. 2018/2019, di cui al D.Lgs. 368/99;

A questo fine occorre considerare che la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del provvedimento regionale di riparto del Fondo Sanitario Regionale per gli esercizi 2019 e 2020, con deliberazione n. 38 del 21 gennaio 2019, ha preso atto del programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019, proposti con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10/2019, e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 156 relativa a quanto in oggetto e afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, disponendone l'autorizzazione provvisoria all'erogazione per un importo complessivo massimo di euro 616.400.000,00 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. 19/2016.

Con successivi decreti del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31 gennaio 2019 e n. 8 del 8 marzo 2019 sono state disposte erogazioni ad Azienda Zero di quote dei finanziamenti della GSA, per importi pari rispettivamente ad euro 65.980.000,00= e 107.700.000,00=, che ricomprendono anche la linea di spesa sopra citata.

Con il presente atto si propone pertanto di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di euro 9.795.000,00 per l'esercizio corrente, con copertura finanziaria a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata previste per la linea di spesa n. 156 "Contratti di formazione specialistica Medici Specializzandi (d.lgs. 368/99)" e di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR all'esecuzione del presente atto compresa la definizione sia degli importi da erogare alle singole Università sia delle direttive ad Azienda Zero per la gestione dei relativi flussi finanziari, come disposto dalla L.R. 19/2016 e dalla DGR n.38/2019, avendo presente che per gli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) sopra descritte, si procederà al pagamento nel seguente modo:

- un acconto del 50% alle Università entro l'anno 2020 per l'importo di cui alla lett. b), mentre per la lettera a) l'acconto sarà versato a seguito dell'espletamento del concorso pubblico nazionale e della relativa attestazione delle Università;
- il saldo in seguito al ricevimento dell'apposita rendicontazione da parte delle Università dei costi sostenuti, che dovrà essere inviata dalle Università agli uffici competenti regionali entro il 31/07/2021;
- il saldo per l'importo di cui alla lettera c) previa presentazione di idonea rendicontazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto*";

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE *in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";*

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;

VISTO il DPCM 7 marzo 2007;

VISTO il Decreto MIUR n. 68 del 04/02/2015;

VISTA la nota MIUR prot. n. 014458 del 24/4/2019;

VISTA la legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 recante: "*Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali*";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

VISTE le LL.RR. 25 ottobre 2016, n. 19 e 30 dicembre 2016, n. 30;

VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";

VISTA la DGR n. 38 del 21/01/2019;

VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 28/12/2018, n. 12: "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10 del 15/01/2019;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3/2019 e n. 8/2019;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di finanziare il numero massimo di 90 contratti di formazione specialistica aggiuntivi per l'anno accademico 2018/2019 da destinare alle Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Padova e dell'Università degli Studi di Verona, per tutta la durata legale del ciclo di studi;

3. di incaricare il Direttore dell'Area Sanità e Sociale ad individuare le Scuole di specializzazione di area sanitaria, nonché il numero dei posti attribuibili alle stesse, limitatamente alle specializzazioni per le quali presso il Servizio Sanitario regionale si è verificata una più significativa carenza di medici, nel rispetto del numero complessivo massimo indicato al precedente punto 2.;

4. di stabilire che qualora non risultasse possibile assegnare taluni contratti aggiuntivi a Scuole di specializzazione ricomprese nel fabbisogno regionale, in quanto la capacità recettiva delle stesse risulta soddisfatta dai contratti nazionali o dai contratti finanziati da altre Regioni o Province, o in assenza di assegnatari, non si darà luogo alla loro ulteriore attribuzione. I contratti non attribuiti costituiranno un risparmio di spesa;

5. di determinare, l'importo delle obbligazioni di spesa relative ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di PADOVA e di VERONA - Anno Accademico 2018/2019, in euro 9.795.000,00 e precisamente:

a) euro 2.250.000,00 relativi all'importo delle obbligazioni di spesa dei n. 90 contratti di formazione specialista di cui al precedente punto 2., primo anno di immatricolazione;

b) euro 7.245.000,00 relativi all'importo delle obbligazioni di spesa derivanti dai contratti già in essere afferenti agli anni di corso successivi al primo;

c) euro 300.000,00 relativi all'importo da destinare al pagamento delle obbligazioni di spesa derivanti dalle gravidanze e dalle malattie effettuate dagli specializzandi nell'a.a. 2018/2019, di cui al D.lgs. 368/99;

6. di prevedere che alla copertura finanziaria dell'importo complessivo di euro 9.795.000,00 di cui al punto precedente si provveda a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata previste per la linea di spesa n. 156 "Contratti di formazione specialistica medici specializzandi (d. lgs. 368/99)", di cui al Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10/2019;

7. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR all'esecuzione del presente atto compresa la definizione sia degli importi da erogare alle singole Università sia delle direttive ad Azienda Zero per la gestione dei relativi flussi finanziari, come disposto dalla L.R. 19/2016 e dalla DGR n.38/2019, avendo presente che per gli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) sopra descritte, si procederà al pagamento nel seguente modo:

- un acconto del 50% alle Università entro l'anno 2020 per l'importo di cui alla lett. b) mentre per la lettera a) l'acconto sarà versato a seguito dell'espletamento del concorso pubblico nazionale e della relativa attestazione delle Università;

- il saldo in seguito al ricevimento dell'apposita rendicontazione da parte delle Università dei costi sostenuti, che dovrà essere inviata dalle Università agli uffici competenti regionali entro il 31/07/2021;

8. di stabilire che agli assegnatari di contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione, alla Regione stessa ed alle Università di Padova e di Verona, sarà sottoposto per la sottoscrizione un contratto di formazione specialistica integrato come

previsto dalla DGR n. 6 del 05/01/2018 e dalla DGR n. 1495 del 16/10/2018;

9. di stabilire che la regolamentazione del rapporto tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona, formerà oggetto di appositi protocolli d'intesa il cui schema verrà adottato con successivo provvedimento.

10.di stabilire che tutti gli specializzandi assegnatari di contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione hanno l'obbligo di ruotare presso le strutture delle aziende sanitarie ed in particolare presso gli ospedali Hub e Spoke del Veneto;

11.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;

12.di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;

13.di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.